



**LETTERA DI INVITO
pubblicata su START**

OGGETTO: Invito a procedura telematica per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con L. 108/2021, dei lavori di **“Ristrutturazione edilizia di un lotto del cimitero di Pomarance comprendente il rifacimento dei loculi”**.

Codice di Identificazione della Gara (CIG): 9454121B72

CUP: F69J22001650004

CPV: 45454000-4

CUI: L00347520504202200002

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA, OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

In esecuzione alla determinazione n. del a firma del direttore del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance, adottata quale determina a contrarre, è indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2020 poi convertito con L. 108/2021 (di seguito: Decreto semplificazioni), per l'affidamento del contratto pubblico indicato in oggetto, con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95 del Dlgs n. 50/2016.

La validazione del progetto esecutivo è stata effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11/10/2022.

L'Amministrazione committente è il Comune di Pomarance (PI)

Nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana <https://start.toscana.it>, ove sono pubblicati i documenti di gara, compreso il formulario DGUE da compilare. **Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato nel rispetto delle norme tecniche descritte nel documento presente su START al link <https://start.toscana.it/site-references/progetto> e nel manuale di istruzioni anch'esso consultabile al link presente sull'home page della piattaforma. Gli operatori economici devono essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.**

Descrizione dell'appalto:

Le opere e provviste comprese nell'appalto sono descritte sinteticamente di seguito:

A) Opere murarie



- allestimento del cantiere, comprensivo di recinzione, accessi, baraccamenti etc.;
- demolizione del solaio sottotetto;
- demolizione della struttura dei loculi esistenti;
- demolizione del basamento dei loculi esistenti e rifacimento del medesimo con platea in c.a.;
- ricostruzione dei loculi con pareti in muratura di laterizio doppio UNI e piani in tavelloni con sovrastante getto in calcestruzzo;
- ricostruzione del solaio di sottotetto con struttura in laterocemento 16+4;
- opere minori di finitura e completamento;
- smantellamento finale del cantiere.

Tutte le caratteristiche del progetto da realizzare sono definite nella documentazione di gara presente sulla piattaforma informatica sopracitata.

Termini e modalità di pagamento - anticipazione del prezzo

L'impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'esecuzione, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 c. 5-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, al raggiungimento di stati avanzamento lavori (SAL) pari al 30% dell'importo dei lavori a base di gara. Ogni singola fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo da parte dell'Ente previa verifica positiva del D.L.; il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento rilasciato all'adozione del certificato di regolare esecuzione ex art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Pomarance corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Ai sensi del D.L. n. 32 del 18/04/19 è possibile chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo del contratto, prima della sottoscrizione dello stesso e previa costituzione, come previsto all'art. 35 comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La disciplina dell'anticipazione del prezzo è contenuta nel citato art. 35, comma 18.

Termine per l'esecuzione - ultimazione dei lavori - penali

L'impresa aggiudicataria dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni 147 (centoquarantasette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto delle varianti contrattuali contenute nel limite del 20%, ed il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera.

Per l'applicazione delle penali, si rimanda a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto.

Modifiche al contratto

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà a revisione dei prezzi contrattuali in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali da costruzione, quantificabile come di seguito specificato.

Come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 27/01/2022 n. 4 (Sostegni-ter), in deroga al citato articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, saranno valutate solo le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, che risultino superiori al 5% rispetto



Ente certificato ISO 14001

al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto della determinazione delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi relative al semestre di riferimento, effettuata con decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, e nel limite delle somme appositamente accantonate per imprevisti e delle eventuali ulteriori somme a disposizione, nonché del ribasso d'asta.

Trova applicazione quanto previsto all'art. 29, del D.L. 27/01/2022 n. 4 (Sostegni-ter).

Ai sensi dell'**art. 106, comma 1, lettera e)**, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Le modifiche sono consentite, in incremento o in diminuzione, entro il 15% dell'importo contrattuale.

Eventuali varianti necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, seguono la disciplina dell'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

Si richiama quanto disposto dal capo 6 - Variazioni del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara.

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € **199.035,38** (euro centonovantanovemilatrentacinque/38), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € **27.737,99** (euro ventisettemilasettecentotrentasette/99), per cui l'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta ammonta a € **171.297,39** (euro centosettantunomiladuecentonovantasette/39). Il costo stimato nel progetto posto a base di gara per la manodopera ammonta ad € 80.171,88 (euro ottantamilacentosettantuno/88).

Il contratto è stipulato **a misura** così come previsto all'art.2 del Capitolato Speciale di Appalto e secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *eeee*) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del citato decreto, per le prestazioni a misura il corrispettivo viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Art. 3 CATEGORIA DI LAVORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sono state individuate le seguenti categorie di lavorazioni, di cui all'allegato A del d.P.R. n. 207/2010, tuttora transitoriamente vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	NOTE
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 199.035,38	100,00% prevalente

La qualificazione, obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014 a cui rimanda l'art. 216, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è data:

- per la **categoria prevalente OG2**, dal possesso di attestazione SOA in classifica I o superiore ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 61, commi 2 e 4, del dPR n. 207/2010.

NB: ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la categoria OG2, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto nell'allegato n. 1 (DGUE) e nell'allegato 2 alla presente lettera di invito;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. . Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

- 1) Impresa singola di cui alla lettera a) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o consorzi di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 45, comma 2, in possesso di:

idoneità professionale:

3. iscrizione alla CCIAA;
4. requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.;



qualificazione:

5. per la categoria OG2: attestazione SOA in corso di validità di cui al precedente art. 3, in classifica I o superiore;
 6. per l'esecuzione delle opere complementari ed accessorie relative alla realizzazione di impianti elettrici vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, salvo che l'esecutore abbia detta abilitazione per i lavori della specifica categoria.
- 2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 92 D.P.R. 207/10, D.M 10 novembre 2016 n. 248). I requisiti di idoneità professionale, oltre a quelli di ordine generale, debbono essere posseduti da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui alla circolare MIT 18 luglio 2016, n. 3, opportunamente integrato con le dichiarazioni chieste dalla presente lettera di invito.

4.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b) e c) dell'art. 45 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandataria di operatori riuniti.

I R.T.I. di tipo **orizzontale** e i consorzi ordinari (art.45 lett. d) ed e)), sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche ai fini del controllo in fase di esecuzione lavori e dell'emissione del certificato di cui all'Allegato B del D.P.R. 207/2010, le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le rispettive percentuali di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10; ai sensi della stessa disposizione, i requisiti di qualificazione dovranno essere sufficienti per la rispettiva quota di lavori. Le quote di realizzazione dei lavori potranno essere modificate, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.



I R.T.I. di tipo **verticale** sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. I requisiti di qualificazione devono essere posseduti dall'impresa mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori delle categorie scorporabili ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, i R.T.I. ed i consorzi ordinari [artt. 45 lettere d) ed e)] **sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti del contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuno degli operatori economici che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (*consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985*) e c) (*consorzi stabili*) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii partecipi utilizzando i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con riguardo ai requisiti di qualificazione posseduti.

Sarà disposta l'**esclusione** di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'impresa, consorzata di quest'ultimo, esecutrice dei servizi e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione



alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo qualora le stesse modifiche soggettive al raggruppamento temporaneo di imprese ivi previste si verificano in fase di gara.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

In caso di inadempienza contributiva, anche di uno solo degli operatori economici facenti parte del Raggruppamento Temporaneo, la stazione appaltante non procederà al pagamento per nessuno dei componenti, ancorché prevista la fatturazione separata nell'atto costitutivo del RTI, fino a che non sarà regolarizzata la posizione dell'insolvente/i anche attraverso l'intervento sostitutivo della stessa stazione appaltante.

4.3 Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento né per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 4.1, lettera b)1)3. (iscrizione CCIAA), b)1)4. (idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07), in quanto di contenuto soggettivo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, comma 3, del D.Lgs., n. 50/2016 e ss.mm.ii, **NON è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento**, ai fini della qualificazione per la categoria OG2.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti oggetto di avvalimento deve allegare, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6, ivi compresa la dichiarazione di avvalersi dell'operatore economico indicato nella medesima documentazione insieme con i requisiti oggetto di avvalimento:

- 1) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**Allegato 1 e 1-bis**);



- 2) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (**Allegato 1-bis**);
- 3) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In particolare, da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.
Il contratto mancante della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto nullo, **non potrà essere oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la Stazione Appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte del soggetto ausiliario affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti del soggetto ausiliario ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80, comma 12, del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto all'art. 89, comma 6.

Non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliario che il soggetto ausiliato. In tali casi tutti i soggetti coinvolti saranno esclusi dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il presente paragrafo trova applicazione anche nell'ipotesi di utilizzo dell'istituto nell'ambito della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi degli articoli 110 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.

Art. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con L. 108/2021.

Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

6.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni presenti sulla piattaforma telematica, devono pervenire entro e non oltre il giorno _____ ore _____.

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittente. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presentata sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta e documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

6.1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quale **documentazione amministrativa**, da produrre nella busta elettronica amministrativa, sono richiesti, **a pena di esclusione dalla gara** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente, salvo quanto diversamente specificato, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:

1. **domanda di partecipazione**, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio e dei mandanti (**Allegato 2**). La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2. **dichiarazioni sostitutive** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed i modelli di formulario di DGUE e ulteriori dichiarazioni allegati alla presente lettera di invito e resi disponibili sulla stessa piattaforma START (**Allegati 1 e 2**) o propri modelli purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, **a pena di esclusione**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. **possesso dei requisiti di ordine generale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) della presente lettera d'invito, dichiarato analiticamente come previsto nel formulario e modello allegati (**Allegati 1 e 2**). Si ricorda che il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico concorrente deve essere dichiarato, **a pena di esclusione** all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo;
 - b. **possesso dei requisiti di ordine speciale**, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1 lettera b) di cui alla presente lettera di invito (**allegati 1 e 2**);
 - c. *(per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii.):* **possesso del provvedimento di ammissione al concordato e dell'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale** e relativi estremi oppure **dichiarazione di aver depositato domanda di concordato** ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e di essere in attesa del deposito del decreto di ammissione nonché possesso del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale e relativi estremi (**Allegati 1 e 2**), cui dovrà essere **allegata la documentazione richiesta dal precedente paragrafo 4.3 per l'avvalimento**, qualora necessario.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/16. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 2 debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

In caso di consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione utilizzati dal consorzio devono essere rese e

sottoscritte dai consorziati indicati per l'esecuzione del contratto, per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, poteri di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con numero di soci pari o inferiore a quattro e cessati dalla carica, secondo quanto riportato nel formulario allegato 1. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile o disagevole ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. **In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.**

3. ***(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):***
originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
4. ***(Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili)***
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2. (**Allegati 1 e 2bis**), che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;
5. ***(Nel caso di consorzi stabili che utilizzano i requisiti di qualificazione delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del contratto)***
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa consorziate indicata dal consorzio per l'esecuzione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 2., utilizzati dal consorzio per la partecipazione alla presente gara (**Allegato 1**);
6. **Dichiarazione** di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile tra la documentazione di gara e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (**allegato 2**);
7. **dichiarazione** (da rendersi mediante il formulario DGUE **Allegato 1**) concernente le lavorazioni che l'impresa intende o deve subappaltare e la relativa percentuale dell'importo complessivo del contratto (si veda, in proposito, il successivo articolo 7). **Le lavorazioni devono essere**

specificate nel dettaglio: eventuali dichiarazioni generiche saranno considerate come non apposte.

La dichiarazione della mera intenzione di ricorrere al subappalto non qualificatorio, e, quindi, facoltativo, non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle lavorazioni per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare o qualora tali lavorazioni siano indicate in modo generico. Si procederà, invece, **all'immediata esclusione per irricevibilità dell'offerta data dalla carenza dei requisiti di partecipazione**, senza ricorso al procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'impresa che ometta di dichiarare, all'atto dell'offerta, le lavorazioni che dovrà subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni, come specificato al precedente art. 3;

8. **dichiarazione** con la quale autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", **oppure** non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello Allegato 3 presente tra la documentazione di gara. Con tale dichiarazione sarà considerato attivato il contraddittorio con il controinteressato ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/2006;
9. **stampa della ricevuta** del pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di **€ 20,00** (euro venti/00).

Si informa che l'Autorità ha aderito al sistema pagopa, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) ed ha dismesso, dal 16 dicembre 2019, le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi, disponibile per gli operatori economici, a favore del nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), già attivo dall'11 novembre 2019. Pertanto, a decorrere dal **16 dicembre 2019**, il servizio GCG è l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alla procedura di gara.

Il nuovo servizio GCG è disponibile sul portale dei pagamenti ANAC (www.anticorruzione.it) ove sono riportate le istruzioni per l'effettuazione del pagamento. Si invita, pertanto, alla consultazione del portale indicato. **Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i Prestatori dei Servizi di Pagamento abilitati a PagoPA** (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc) **senza l'avviso di pagamento generato dal servizio Gestione Contributo Gara di ANAC ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico.**

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capogruppo mandataria.

Si evidenzia che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con L. 108/2021, per la partecipazione alla presente gara **non è richiesta** la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016: eventuale diversa indicazione contenuta negli elaborati progettuali è da considerarsi sostituita con la presente disposizione.

6.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 6.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate come essenziali a sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dalla presente lettera di invito (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale** ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/16, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, **in quanto essenziali** nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

Fatta salva la possibilità di dichiarazione a firma del legale rappresentante per i fatti, riguardanti gli eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui lo stesso legale rappresentante sia a diretta conoscenza, tale soggetti, sprovvisti di firma digitale, possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di loro competenza sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 6.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste **a pena di esclusione dalla gara**, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'eventuale mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.1 anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione, fatta eccezione per quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta



Ente certificato ISO 14001

economica, sono soggette a procedimento di regolarizzazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine stabilito per insufficienza o assenza di risposta comporterà l'esclusione dalla procedura. La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

6.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella busta elettronica dell'offerta economica, è richiesta la seguente documentazione, **a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii**, firmata digitalmente **a pena di immediata esclusione ai sensi del citato articolo 83, comma 9**, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

- 1) indicazione, in cifre, del **ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
- 2) indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli **oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)** non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START;
- 3) indicazione in cifre, dell'importo relativo ai **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, compresi nell'offerta economica. L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START. Si specifica che il costo del lavoro è determinato annualmente nel prezzario regionale della Regione Toscana consultabile al seguente indirizzo URL: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>.

Ai sensi 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. ogni irregolarità essenziale riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'**immediata esclusione dalla procedura di gara**.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, **a pena di immediata esclusione** dalla procedura in quanto **irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii**.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.



Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. laddove ammissibile, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 7 SUBAPPALTO

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le lavorazioni che l'impresa intende subappaltare a terzi, come specificato al precedente articolo 6.1.1, punto 7, trova applicazione l'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021.

L'aggiudicatario, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa. A tal proposito si richiama quanto previsto al citato art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. riguardo alla nullità del contratto nel quale è affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione di quelle relative alla categoria prevalente.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i subcontraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nello schema di contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/16, "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe



Ente certificato ISO 14001

garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno _____ alle ore _____ e si svolgerà in forma pubblica con modalità che saranno comunicate successivamente, tramite la piattaforma Start (sezione “Comunicazioni”). Si ricorda che la piattaforma informatica utilizzata per l'espletamento di tutte le fasi di gara, offre l'inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le operazioni di gara.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'interno della piattaforma START.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite comunicato pubblicato sul dettaglio gara all'interno della piattaforma START.

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, nella prima seduta aperta al pubblico, all'apertura delle buste elettroniche controllando la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e con valore di provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le medesime sono conservate all'interno del sistema telematico START.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate, solamente in presenza di almeno 5 offerte valide, ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis e 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l'eventuale verifica di congruità verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, che potrà anche avvalersi del supporto di una commissione nominata ad hoc. In ogni caso, i calcoli per individuare le offerte anormalmente basse saranno svolti fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento dell'ultima cifra (resta uguale per valori da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente).



Inoltre, in base all'art. 97, comma 8, del Codice, il Comune di Pomarance prevede il ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del cit. art. 97 del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6, del citato articolo del Codice.

N.B. L'esclusione automatica di cui sopra non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 76 del 16 Luglio 2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 poi convertito con L. 108/2021.

Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI

La presente lettera d'invito costituisce *lex specialis* di gara; le disposizioni in essa contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti progettuali e di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di migliori offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovrà essere riportato il codice CIG assegnato al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva" a favore del Comune di Pomarance a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo approvato del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.

In conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a favore del Comune di Pomarance per danni di esecuzione pari all'importo contrattuale e per responsabilità civile terzi per un importo di € 500.000,00.

Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 2.3 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004. La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà essere presentata all'atto della



Ente certificato ISO 14001

stipula contrattuale o, nell'ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovrà essere trasmessa al responsabile unico del procedimento almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Poiché i lavori oggetto del presente appalto rientrano nella casistica disposta dal comma 3 dell'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, resta a carico dell'impresa aggiudicataria la predisposizione, prima della stipula contrattuale, di:

- eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo di sicurezza

Fermo restando quanto sopra stabilito, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, si procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, si provvederà a controllare se l'impresa:

- ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;
- ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08;

visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria e dei restanti requisiti dichiarati.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante in apposita comunicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali (bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà rendersi disponibile, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in difetto, si procederà all'esclusione dalla procedura e alla conseguente revoca dell'aggiudicazione con segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione



Ente certificato ISO 14001

giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e abbia usufruito, per la qualificazione, della possibilità di cui all'art. 47, comma 2, del medesimo decreto, il Certificato di Esecuzione dei Lavori sarà rilasciato in conformità ai criteri previsti nelle linee guida di ANAC citate nello stesso comma, se adottate, oppure, in loro assenza, le prestazioni saranno imputate al consorzio.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante offre per mezzo del sistema telematico START, un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione della procedura nella stessa piattaforma telematica.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che questa Stazione Appaltante, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: piattaforma START, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comunepomaranca.it alla voce "bandi, concorsi e gare". Pertanto, ogni volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'Arch. Roberta Costagli, direttore del Settore Gestione del territorio del Comune di Pomaranca.

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START, presente all'interno della procedura *de qua*, **entro e non oltre il giorno _____**. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa ai "chiarimenti" sopra riportato e tenute costantemente aggiornate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

10.1 – Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente lettera di invito, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella presente procedura allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;



Ente certificato ISO 14001

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

10.2 – Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

10.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

10.4 – Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

10.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pomarance.

Responsabile interno del trattamento dei dati è l'Arch. Roberta Costagli

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

10.6 – Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

10.7 – Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.



Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Direttore del Settore Gestione del Territorio
f.to Arch. Roberta Costagli

ALLEGATI:

- Allegato 1 (formato DGUE)
- Allegato 1-bis (dichiarazioni impresa ausiliaria)
- Allegato 2 (ulteriori dichiarazioni)
- Allegato 2-bis (ulteriori dichiarazioni consorziata)
- codice di comportamento dipendenti pubblici
- codice di comportamento dipendenti Comune di Pomarance